

STATUTO
Associazione Culturale
Preganzioliamo

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione e scopo

1.1 - L'Associazione Culturale Preganzioliamo è un'associazione di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali e sociali volte alla diffusione dei principi e dei valori tipici del territorio di Preganziol, in particolar modo della sua cultura culinaria attraverso sapori, colori e tradizioni portando le persone a riscoprire l'ambiente contadino e rurale.

1.2 - L'azione dell'Associazione Culturale Preganzioliamo (in seguito definita ASSOCIAZIONE) sarà sempre ispirata ai principi alla promozione della cultura, dell'amicizia, della dignità, della protezione dell'ambiente, della tutela degli animali.

La durata dell'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Soci

2.1 - Possono essere soci dell'ASSOCIAZIONE tutti i cittadini che ne facciano domanda al Consiglio direttivo; saranno ammessi solo i soggetti con spiccate doti morali e che dimostrino particolare impegno nello sviluppare attività culturali e sociali.

2.2 - Pur senza differenze di diritti e doveri, nell'ASSOCIAZIONE si distinguono: i soci Fondatori, i soci Onorari ed i soci Ordinari.

2.3 - L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie dell'ASSOCIAZIONE e l'impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

2.4 - L'iscrizione all'ASSOCIAZIONE è incompatibile con l'adesione ad associazioni segrete.

2.5 - La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

2.6 - Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

2.7 - I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

3.1 - La domanda di iscrizione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo dell'ASSOCIAZIONE, deve contenere:

- i dati anagrafici;
- i titoli di studio e la professione;

- la dichiarazione di non essere aderente a nessuna associazione segreta;
- la liberatoria per l'uso dei dati sensibili da parte dell'ASSOCIAZIONE.

La domanda va indirizzata al Presidente dell'ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di presentazione.

3.2 - Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi sessanta giorni dall'accettazione dell'iscrizione.

Art. 4 - Perdita della qualità di socio

4.1 - La qualità di socio dell'ASSOCIAZIONE si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;- morosità;- espulsione.

4.2 - Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.

4.3 - La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza.

4.4 - I soci sono espulsi o radiati quando:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

4.5 - In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

4.6 - La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

4.7 - I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno valutate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

4.8 - I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

TITOLO II

Art. 5 - Finanziamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE

5.1 - L'associazione non ha fini di lucro.

5.2 - Le attività dell'ASSOCIAZIONE sono finanziate principalmente, ma non esclusivamente, attraverso le quote associative versate dai soci.

5.3 - La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa conforme agli scopi associativi consentita dalla

legge.

5.4 - E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate

6.1 - Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

6.2 - Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'ASSOCIAZIONE potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

6.3 - In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento

della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'ASSOCIAZIONE, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

6.4 - I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6.5 - L'ASSOCIAZIONE è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

6.6 - L'ASSOCIAZIONE può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Art. 7 - Quote associative - Esercizio del diritto di voto - Decadenza per morosità

7.1 - Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione.

7.2 - Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di dicembre. I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 28 febbraio.

7.3 - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 28 febbraio dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non hanno provveduto al versamento nel termine.

7.4 - Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.5 - I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'associazione, devono presentare una nuova domanda d'iscrizione che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi.

7.6 - Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO III

Art. 8 - Organi dell'ASSOCIAZIONE

8.1 - Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

8.2 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

9.1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE. In particolare:

- individua le linee programmatiche delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto.

9.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione, che verrà esposto in sede con adeguato anticipo di almeno 5 giorni, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell'Assemblea e nel caso di proposte di modifica dello Statuto anche il loro testo dettagliato.

9.3 - L'assemblea può essere inoltre convocata dietro:

- richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio

Direttivo;

- richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.

In questi due casi, la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l'Assemblea entro 20 giorni.

9.4 - La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa, e, in caso di impedimento del Presidente, dal vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

9.5 - L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo, predisposti dal consiglio direttivo, (Assemblea Ordinaria dell'ASSOCIAZIONE) è convocata obbligatoriamente ogni anno entro il mese di aprile.

9.6 - L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni cinque anni. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione. Vigè il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile.

9.7 - Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto al momento dell'Assemblea (come da registro dei soci).

9.8 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello Statuto;

9.9 - In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera assembleare che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 - Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci e la durata della sua carica è di cinque anni.

10.2 - Ha la legale rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE. Fa parte del Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE di cui convoca e presiede le riunioni.

10.3 - Convoca l'Assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare e organizzare le attività dell'ASSOCIAZIONE secondo le linee direttive fissate dall'Assemblea dei soci.

10.4 - Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza quinquennale per dimissioni o per approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve per prima cosa essere proposta in Consiglio Direttivo da uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto

favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, la mozione viene sottoposta al voto di un'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Presidente entro 20 giorni.

10.5 - Le dimissioni per qualunque motivo del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

11.1 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE e da altri membri eletti dall'Assemblea. E' composto da un minimo di 3 e da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente.

11.2 - Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci.

11.3 - Il Consiglio Direttivo, come il Presidente, dura in carica cinque anni.

11.4 - Ogni suo membro, ad esclusione del Presidente e del Vice presidente, può partecipare ad un massimo di tre Consigli Direttivi consecutivi.

11.5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro più anziano.

11.6 - Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Vice Presidente ed il Tesoriere.

11.7 - Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.8 - Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività dell'ASSOCIAZIONE e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo:

- formula il programma dettagliato delle attività dell'ASSOCIAZIONE e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- determina e riscuote le quote associative;
- vaglia le domande di iscrizione all'ASSOCIAZIONE;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone per l'Assemblea ordinaria dell'ASSOCIAZIONE i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere;
- cura la tenuta del registro dei soci;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria.
- delibera l'applicazione ai soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione ed espulsione), così come

previsti da apposito regolamento.

TITOLO IV

Art. 12 - Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

12.1 - Le elezioni del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avvengono, in successione, in una apposita Assemblea dei soci, convocata dal Presidente uscente alla scadenza del mandato quinquennale.

12.2 - Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima di questa Assemblea, debitamente sottoscritte dall'interessato.

12.3 - Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il Presidente e per gli altri membri del Consiglio Direttivo.

12.4 - Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

12.5 - Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo,

l'elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di tre candidati. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

12.6 - Nel caso che, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.

12.7 - In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Direttivo. In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione.

TITOLO V

Art. 13 - Anno sociale

13.1 - A tutti gli effetti, in particolare per il conto economico, l'anno sociale coincide con l'anno solare.